Prefettura di Avellino

Ufficio territoriale del Governo

PROT. N. 2628/S.E. Avellino, 4 gennaio 2018

Ai Sigg. Sindaci e Commissari Straordinari dei Comuni della provincia

LORO SEDI

e, p.c **Al Sig. Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di:**

AVELLINO

OGGETTO: Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 2018 - **Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.-**

^^^^^^^^^^^^^^

Anche in occasione delle prossime consultazioni politiche troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, in materia di ammissione al voto domiciliare di "elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione".

Ai sensi della normativa sopracitata possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

Nel richiamare, quindi, le direttive e le istruzioni operative fornite con circolari n. 278/SE del 27 febbraio 2006, n. 322/SE del 24 marzo 2006, ad eccezione delle parti incompatibili con le modifiche apportate dalla citata legge n. 46/2009, e, da ultimo con circolare n. 975/SE del 12 maggio 2009, per dare specifica attuazione alle disposizioni sul voto domiciliare in occasione delle prossime consultazioni elettorali, si ritiene utile, sia pure sinteticamente, rammentare quanto segue:

1) L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo

compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra **martedì 23 gennaio 2018 e lunedì 12 febbraio 2018. Tale ultimo termine del 12 febbraio, tuttavia, in un ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi avere carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune**;

2) la domanda di ammissione al voto domiciliare – da redigere in carta libera - e nella quale deve indicarsi l'indirizzo completo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un idoneo recapito telefonico, deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'Azienda sanitaria locale;
3) il sig. Direttore Generale dell'Azienda sanitaria locale di Avellino, che legge per conoscenza, dovrà assicurare, fin da subito, un adeguato servizio finalizzato al rilascio, da parte dei funzionari medici preposti, dei certificati medici di che trattasi;
4) tali certificati medici, per non indurre incertezze, dovranno riprodurre l'esatta formulazione normativa, di cui al comma 1, dell'articolo 1, della legge n. 46/2009 attestando, quindi, o che gli elettori sono affetti da gravi infermità e si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, ovvero che gli elettori sono affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detti certificati dovranno essere rilasciati dal funzionario medico designato dall'ASL in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione (18 gennaio 2018) ed attestare l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al menzionato comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali;
5) i certificati medici potranno, altresì, eventualmente attestare la necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto qualora sulla tessera elettorale non sia già inserita la suindicata annotazione del diritto al voto assistito (AVD);
6) Sono da ritenere applicabili, anche nel caso di rilascio della sola certificazione per l'ammissione al voto domiciliare, le disposizioni preclusive di cui all'art. 56, comma primo, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "*non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati*";
7) i Sindaci dei Comuni di iscrizione elettorale verificano la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, includendo in appositi elenchi, distinti per sezione, i nominativi degli elettori ammessi e dando a questi ultimi attestazione di tale inclusione;
8) qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato quale proprio domicilio una dimora ubicata in altro Comune del territorio nazionale, i Sindaci, **entro il settimo giorno antecedente la data della votazione, e, quindi, entro domenica 25 febbraio 2018**, dovranno comunicare – a mezzo fax o posta elettronica o altro mezzo che assicuri immediata acquisizione – al Sindaco di ciascuno dei Comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione,

per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico;

9) a seconda dei casi, i Sindaci dovranno formare, per ogni sezione elettorale, i seguenti distinti elenchi: a) elenco degli elettori della sezione che votano a domicilio nella stessa sezione di iscrizione; b) elenco degli elettori della sezione che votano a domicilio presso altre sezioni nell'ambito dello stesso Comune o di altri Comuni; c) elenco degli elettori iscritti in altre sezioni dello stesso Comune o di altro Comune della Repubblica che votano a domicilio nell'ambito della sezione;
10) per agevolare le operazioni degli uffici distaccati di sezione incaricati della raccolta del voto a domicilio, i Comuni vorranno apportare agli elenchi predetti un'ulteriore apposita annotazione ("**vota solo Camera**") a fianco dei nominativi degli elettori che, alla data di domenica 4 marzo 2018, non avranno compiuto i venticinque anni di età e, pertanto, avranno titolo a votare solo per la Camera dei deputati e non già per il Senato della Repubblica;
11) gli elenchi predetti verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione;
12) i medesimi Sindaci dei Comuni di iscrizione elettorale, in cui hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare, dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto. Tale supporto, evidentemente, consisterà, in primo luogo, nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzandosi, all'occorrenza, e laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori in condizione di handicap;
13) ai presidenti degli uffici elettorali di sezione, nelle cui circoscrizioni territoriali dimori un avente diritto al voto domiciliare, unitamente al materiale per il funzionamento ordinario del seggio, andrà consegnato, per le specifiche esigenze della raccolta del voto a domicilio, un bollo di sezione in più, con il quale certificare, nell'apposito spazio della tessera elettorale personale degli interessati, l'avvenuta espressione del voto.

Si rinvia all'apposito capitolo delle "Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione", per gli ulteriori adempimenti,di competenza degli uffici elettorali di sezione,relativi alla raccolta del voto domiciliare degli elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali.

p. Il Prefetto
Il Vice Prefetto Vicario
(D'Agostino)